



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

SETTORE TERRITORIO

N. 130/ Sind.

Santarcangelo di R., 19/12/2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.

Rilevato che nel territorio comunale è stata segnalata e rilevata la presenza della cosiddetta "Processionaria del pino" (*Traumatocampa Pityocampa*);

Dato atto che ai sensi dell'art.1 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, la lotta contro la Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

Ritenuto, comunque, necessario rafforzare ulteriormente i disposti della normativa ministeriale con apposito provvedimento atto a proseguire la difesa anche sulle altre piante di pino, larice e cedro, al fine di contenere la proliferazione della processionaria nel territorio comunale e prioritariamente nei luoghi vicini a strutture particolari quali scuole, case protette, giardini pubblici, ospedali, ecc., dove il rischio igienico sanitario può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario;

Considerato che i bruchi di processionaria del pino possono provocare, negli animali e nell'uomo, gravi reazioni allergiche e infiammatorie (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie), e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

Tenuto conto che nel programma di attività del servizio di disinfestazione del territorio, il Comune di Santarcangelo ha previsto i necessari interventi per la lotta alla "Processionaria del Pino", relativamente alle piante insistenti in aree pubbliche o in proprietà comunali (trattamenti preventivi mediante endoterapia o rimozione meccanica e distruzione dei nidi);

Ritenuto opportuno che i medesimi interventi siano effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private, al fine di non vanificare gli interventi comunali di cui sopra per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali;

Ritenuto opportuno intervenire con piani di lotta quali :

Da dicembre a gennaio: endoterapia con prodotti opportunamente registrati dal ministero della salute su piante ove la asportazione meccanica delle sacche non è praticabile per motivi tecnici ed operativi quali: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma come parchi e giardini con terra, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti;
Da febbraio a marzo: rimozione meccanica dove possibile ed efficacemente praticabile (e non si è effettuato intervento di endoterapia) effettuare l'asportazione dei nidi con piattaforma aerea e immediata distruzione delle tele dei nidi.

Dato atto che ai sensi dell'art.4 del succitato Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali eventuali interventi di profilassi possono essere disposti dall'Autorità sanitaria competente;

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente e per salvaguardare il patrimonio arboreo del Comune;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene;

Vista la Legge 24/11/1981 n. 689;

Visto il Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali e dirigenziali;

ORDINA

a tutti i proprietari pubblici e privati di aree verdi e boschi, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di piante Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus pinaster, Cedri e conifere in genere, con presenza di nidi di "Processionaria del pino" (*Traumatocampa Pityocampa*):

- a) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni e gli interventi indicati sugli alberi a dimora nella loro proprietà. Dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino, in particolare PINUS PINEA, PINUS NIGRA, PINUS SYLVESTRIS, PINUS e sulla specie del LARICE e del CEDRO;
- b) di provvedere con continuità dal mese di novembre al mese di febbraio di ogni anno alla asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati; i nidi devono essere chiusi accuratamente in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana; tale sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere gettati solo ed esclusivamente negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- c) di intervenire immediatamente, a propria cura e spese, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati da nidi e alla relativa distruzione con il fuoco, (i nidi si presentano normalmente in forma di grossi bozzoli cotonosi all'interno pieni di larve);
- d) di intervenire sulle piante infestate con personale adeguatamente protetto e con la massima cautela al fine di evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve;
- e) ove la asportazione meccanica delle sacche non è praticabile per motivi tecnici ed operativi (quali: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforme come parchi e giardini con terra, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) intervenire con trattamenti di endoterapia con prodotti opportunamente registrati dal ministero della salute;
- f) di effettuare gli interventi prima che le larve abbandonino il nido, scendendo al suolo in processione per interrarsi nei luoghi più soleggiati e caldi. Viene fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza dei nidi sulle piante esistenti sul suolo pubblico, contattando il Settore Territorio - Servizio Manutenzione e Sicurezza, in modo da poter controllare la diffusione dell'infestazione.

DISPONE

che il controllo dell'osservanza delle suddette prescrizioni sia affidato al Corpo intercomunale Polizia Municipale Valle del Marecchia, ai competenti Organi Sanitari addetti alla vigilanza, al Corpo Forestale dello Stato, ed a tutte le Forze dell'ordine.

E' FATTO DIVIETO

il deposito delle ramaglie con nidi di processionarie nei contenitori dell'organico e del presso presso le isole ecologiche e nei cassonetti delle ramaglie.

AVVERTE

- Che In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell' art. 16 della Legge n. 689/1981.
- Che in caso di accertata infrazione gli Organi preposti al controllo sono tenuti a verificare l'avvenuta bonifica del sito con l'ottemperanza a quanto sopra disposto, con l'avvertenza che in caso di inerzia gli stessi Organi di controllo dovranno segnalare al Settore Territorio - Servizio Manutenzione e Sicurezza il perdurare dell'inottemperanza al fine dell'adozione dei successivi provvedimenti coattivi.
- Che eventuali danni a persone e cose, derivati dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa; Ai sensi dell'art 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n 241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

INVITA

La cittadinanza a segnalare la presenza di nidi di processionaria al competente Ufficio comunale al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.

RENDE NOTO

Che il funzionario comunale responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Geom. Mariangela Gentile (con ufficio presso la residenza municipale in Piazza Ganganelli n. 1, con orario di ricevimento mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13) e che avverso la presente ordinanza, salvo ricorso semplice da indirizzare all'autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.
Che la presente ordinanza annulla la precedente 37/Sind del 2010.

DISPONE

Che sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti previsti nella presente ordinanza: l'U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Rimini, il Comando Carabinieri di Santarcangelo di Romagna, il Corpo Intercomunale Polizia Municipale Valle del Marecchia e il Corpo Forestale dello Stato;
Che la presente ordinanza sia notificata a mezzo pec a:

anthearimini@pec.it
pierobotteghi@anthearimini.it
massimobevilacqua@anthearimini.it

trn21868@pec.carabinieri.it

comandantepm@vallemarecchia.it
ispettore2@vallemarecchia.it

heraspa@pec.gruppohera.it
guido.puccinotti@gruppohera.it

pec.auslrn@legalmail.it

- a Anthea S.r.l. agli indirizzi:

- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all'indirizzo: _

- al Comando della Polizia Intercomunale della Valmarecchia agli indirizzi: pm.valmarecchia@legalmail.it

- Gruppo Hera agli indirizzi:

- all'Azienda USL – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, in via Coriano n. 38 – Rimini all'indirizzo:

cp.rimini@pec.corpoforestale.it

pec@pec.provincia.rimini.it

com.rimini@cert.vigilfuoco.it

- al Comando del
Corpo Forestale dello Stato
sede di Rimini via
Settembrini, 17/D
all'indirizzo:

- alla Provincia di
Rimini all'indirizzo:

- al Comando
Provinciale Vigili del Fuoco
all'indirizzo:

Che la presente ordinanza sia comunicata per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza a:

- Ufficio relazione con
il pubblico del Comune di
Santarcangelo di Romagna
per idonea pubblicità ed
informazione al pubblico

- all'Albo Pretorio del
Comune di Santarcangelo di
Romagna, per la
pubblicazione in maniera
permanente a partire da
oggi.

Sindaco
PARMA ALICE / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.